

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1110

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDORELLI, FRANZA, COMPAGNA,
STEFANELLI, FERRARA Pasquale, PICCOLI, ZECCHINO, BARGI,
MEO, GUERRITORE, LO BIANCO, PINTO, VENTRE, SELLITTI,
RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele e INNAMORATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1993

Norme per lo snellimento delle procedure di spesa
infrastrutturale per la regione Campania

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Campania e gli enti locali ricompresi nel suo territorio hanno maturato ormai da lungo tempo notevoli ritardi nelle procedure per le spese in conto capitale, relative ad una serie di opere pubbliche necessarie per dotare una regione afflitta da gravissimi problemi infrastrutturali ed occupazionali. Tale intollerabile stato di cose, che vede anche il protrarsi oltre ogni ragionevole limite della durata dei lavori per le opere già iniziate, implica anche una continua ed abnorme crescita della spesa, a causa del meccanismo della revisione dei prezzi. Tutto ciò, peraltro, si iscrive in una realtà dotata di un apparato industriale di primo ordine che però si trova ad attraversare una difficile fase di transizione, dovuta anche all'assolvimento degli obblighi connessi all'entrata in vigore del mercato unico europeo. Sul versante interno, inoltre, si addensano molte nubi dovute allo scioglimento dell'Agensud, ed alla conseguente trasformazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che dovrebbe ormai essere parte di una politica nazionale per le aree di crisi, così determinando la destinazione di risorse destinate al Sud anche a zone non comprese finora in quelle coperte dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno. D'altra parte, occorre tener presente che il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, ha stabilito, modificando (con l'articolo 6) l'articolo 36 della legge

sulla contabilità generale dello Stato, che «le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono»; si determina così il pericolo, di notevolissima entità, di vedere andare in perenzione, a causa della inefficienza politico-amministrativa della regione e degli enti locali, cospicue somme di denaro indispensabili per lo sviluppo economico e per il mantenimento dell'occupazione nell'area campana. Si raccomanda pertanto una sollecita approvazione del presente disegno di legge, che mira, conferendo adeguati poteri sostitutivi all'autorità centrale di Governo, a superare i ritardi dovuti alla ricordata crisi amministrativa della regione Campania e degli enti locali campani. La normativa proposta prevede che entro il termine di trenta giorni la regione e gli enti locali trasmettano i progetti già ultimati e gli elenchi dei finanziamenti; in caso di inazione provvede in via sostitutiva il Commissario di Governo presso la regione Campania. Sono previsti, inoltre, poteri sostitutivi del Consiglio dei ministri, che individua le opere da iniziare o da completare e può anche variare la destinazione di beni pubblici, necessari ai fini del completamento o dell'avvio di opere infrastrutturali, o riallocare stanziamenti, proprio ad evitare che vadano in perenzione mentre determinati progetti si trovano in carenza di finanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania nonchè le province ed i comuni ricadenti nel territorio della regione stessa trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei progetti infrastrutturali di loro competenza, degli stati di avanzamento delle opere iniziate, delle disponibilità finanziarie non ancora impegnate, comprensive dei fondi messi a disposizione dalla CEE.

2. Ove la regione Campania e gli enti locali interessati non provvedano agli adempimenti nel termine di cui al comma 1, il Commissario di Governo presso la regione Campania provvede in via sostitutiva alla predisposizione e alla trasmissione degli elenchi di cui allo stesso comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

1. Il Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Giunta regionale, individua, entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, le opere da realizzare o da terminare ed invita la regione e gli enti locali interessati a dare corso con assoluta urgenza agli adempimenti di rispettiva competenza, concordando un termine per ciascuno di essi.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1 ed in vista del completamento di opere già iniziate o della realizzazione di opere ritenute prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri può rideterminare la

destinazione delle stesse, eventualmente disporre la riassegnazione dei finanziamenti a soggetti pubblici diversi da quelli inizialmente individuati, nonchè riallocare gli stanziamenti già previsti per qualsiasi progetto infrastrutturale.